

## Massima numero 61 del 11 Dicembre 2019

**OGGETTO:** Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla Soc. \_\_\_\_\_Omissis\_\_\_\_\_ a r.l. -- Procedura aperta finalizzata all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa vigente della scuola media Franchetti di via Amedeo d'Aosta - Importo a base di gara: euro 4.330.869,43 - S.A.: Comune di Palermo PREC 196/19/L

**Riferimenti normativi:** Artt. 80, 83, 84 d.lgs. 50/2016

**Parole chiave:** Motivi di esclusione – Relazione di fatto – Imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale – È necessario che vi siano una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti

La ricorrenza degli indici elaborati dalla giurisprudenza, ma non uno solo di essi bensì di un numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza - tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo - è sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in una relazione di fatto che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. Occorre tuttavia che la stazione appaltante operi puntuali verifiche con riferimento al caso concreto per accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate, ovvero che provi l'astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, e non anche necessariamente che l'alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in concreto.